

Ministro dei beni culturali e ambientali a seguito della demolizione e della ricostruzione *ex novo*, senza alcuna autorizzazione della competente sovrintendenza, del Palazzo « ex seminario Mulini del vescovo » e della Sala Pubblica dell'Università ex Caserma dei carabinieri di Torre Orsaia in provincia di Salerno, non solo di alto valore storico, ma anche antico e di pregio facente parte degli edifici vescovili e baronali;

all'udienza del 22 gennaio 1998 il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile del ministero per i beni e le attività culturali, perché intervenuta successivamente alla formalità di costituzione delle parti e quindi oltre il termine previsto dagli articoli 79 e 94 del codice di procedura penale;

è indubbio che la distruzione del predetto Palazzo ex Seminario ed ex Caserma dei carabinieri ha costituito un grave danno per il patrimonio dei beni storici, ambientali e culturali dello Stato e non solo del Cilento e di Torre Orsaia;

i cittadini di Torre Orsaia non comprendono le ragioni per le quali l'avvocatura dello Stato non si sia presentata all'udienza del 16 ottobre 1997 e non si sia avviato un procedimento civile essendo evidente il grave danno arrecato alla collettività;

da ultimo, sembra che le prescrizioni dettate dal ministero per i beni culturali e ambientali non siano state osservate;

quali siano i motivi per cui l'avvocatura dello Stato non si sia costituita parte civile in tempo utile e se sia possibile avviare un procedimento civile per risarcimento del danno;

se non sia necessario accertare anche le eventuali responsabilità e agire secondo le norme vigenti nel caso di accertamento di irregolarità nel procedimento di cui al punto precedente;

se non sia necessario accertare le cause del mancato rispetto delle prescri-

zioni dettate dal ministero per i beni culturali e ambientali. (4-22442)

**PAMPO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

per la Corte dei conti le norme che non prevedono l'aggancio fra pensione e retribuzione sono considerate costituzionalmente illegittime, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione italiana in quanto i diritti dei pensionati vengono prima delle esigenze di bilancio;

nella stragrande maggioranza dei casi risultano rispettati i diritti fondamentali dei pensionati, sulla base dei contributi versati;

risulta, al contrario dei più, che per circa due milioni di pensionati statali civili e militari ed in particolar modo per i sottufficiali delle Forze armate e dei corpi di polizia, permangono vecchi e nuovi calcoli pensionistici, generando situazioni costituzionalmente insostenibili —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per porre fine a tale disordine amministrativo ed evitare di protrarsi di questa immotivata ed ingiusta discriminazione. (4-22443)

#### **Ritiro di un documento di indirizzo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza urgente Grimaldi n. 2-01648 del 19 febbraio 1999.

#### **Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: in-

terrogazione con risposta orale Selva n. 3-02166 del 1° aprile 1998 in risposta scritta n. 4-22431.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 3 febbraio 1999, a pagina 22352, se-

conda colonna (risoluzione Carlesi n. 7-00642), dalla quarantunesima riga alla quarantaduesima riga deve leggersi: « Colle dell'Ara affinché le necessarie procedure siano portate a termine entro e non oltre il corrente mese » e non « Colle dell'Ara affinché esse siano portate a termine entro e non oltre il corrente mese », come stampato.